

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) ROBUSTELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARMELA ROBUSTELLA

Seduta del 23/02/2026

FATTO

Il ricorrente riferisce che, in occasione del diniego di una richiesta di finanziamento da parte di molteplici istituti di credito, si avvedeva di essere stato segnalato negativamente dalla resistente presso la Centrale dei Rischi, a partire da ottobre 2022 sino a ottobre 2023, per un importo pari a € 3.432,00 poi aumentato a 3.960,00 nel mese di dicembre. Saggiunge che nel mese di settembre 2023 concludeva con la resistente un accordo per l'estinzione del proprio debito, versando l'importo di € 3.000,00, come si evince dalla quietanza rilasciatagli.

A fronte delle spiegazioni richieste dal ricorrente, l'intermediario, in sede di riscontro al reclamo, affermava la legittimità delle segnalazioni, poiché conseguenti a una valutazione della situazione patrimoniale complessiva del ricorrente, preceduta, peraltro, dall'invio di molteplici intimazioni di pagamento che il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto.

Nel 2024 il ricorrente proponeva ricorso all'Arbitro contestando le segnalazioni in questione. Il ricorso, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile per assenza di reclamo.

Con l'odierno ricorso fa presente, anzitutto, che il conto corrente a cui si riferisce la segnalazione era collegato ad un'impresa (di cui lo stesso era titolare), ad oggi non più attiva.

Contesta la legittimità delle segnalazioni a proprio carico in quanto prive di preavviso. Precisa che tale preavviso, seppur non costituisce presupposto di legittimità delle segnalazioni, trova il proprio

fondamento nel dovere di correttezza e buona fede (richiama l'art 125 3 co TUB, nonché la Circolare Banca d'Italia n. 139/91 e diverse pronunce della giurisprudenza di merito, fra le quali, Tribunale Belluno, 22 marzo 2018). Ritiene altresì che l'intermediario non abbia dimostrato di aver eseguito una valutazione della sua complessiva situazione finanziaria, da cui risulti uno stato di sofferenza, né di aver verificato le reali possibilità di recupero del credito in tempi ragionevoli attraverso un'ordinaria azione esecutiva. Al riguardo, afferma di non essersi mai trovato in una situazione patrimoniale deficitaria, ma solo di aver *"attraversato un momento di scarsa liquidità economica"*.

Soggiunge che non esistono elementi dai quali desumere uno stato di insolvenza cronico (es: protesti, procedure esecutive, iscrizione di ipoteca, sequestro conservativo, decreti ingiuntivi). Chiede pertanto di dichiarare l'illegittimità della segnalazione, con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura.

L'intermediario, costituitosi ritualmente, fa presente, anzitutto, che la vicenda in esame è già stata oggetto di ricorso all'Abf, dichiarato inammissibile per mancanza di reclamo. Precisa che, in quella decisione il Collegio ha riqualficato il ricorrente come "non consumatore" e osserva che dalla stessa documentazione in atti emerga che sia titolare di un'impresa. Non di meno, nel modulo dell'odierno ricorso il ricorrente si qualifica nuovamente come consumatore.

Nel merito, evidenzia che il rapporto di conto corrente n.***576 è stato caratterizzato da irregolarità nei pagamenti, a cui hanno fatto seguito periodiche comunicazioni contenenti l'indicazione degli interessi di mora maturandi, nonché di *"passaggio a contenzioso"* e *"intimazione di pagamento"* inviate tramite Raccomandata A/R rispettivamente il 31.10.2022 e il 30.12.2022 all'indirizzo corrispondente a quello indicato nel modulo di ricorso; riporta i dettagli di spedizione delle suddette missive, da cui si evince che vi è stato un tentativo di spedizione non riuscito e un successivo invio per compiuta giacenza, che ai fini della efficacia della notifica, equivale a consegna.

Quanto al merito della segnalazione, rappresenta che la stessa è stata eseguita all'esito di una valutazione negativa della situazione patrimoniale complessiva del ricorrente e che il protratto inadempimento lasciava presagire difficoltà nella riscossione del credito. Evidenzia che la costante giurisprudenza dei Tribunali ordinari e dell'Arbitro Bancario e Finanziario attribuisce al preavviso valenza di un obbligo di trasparenza e non anche di presupposto di legittimità delle segnalazioni in Centrale Rischio. Rammenta altresì che con missiva del 22/09/2022 il ricorrente veniva allertato che in difetto di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, l'intermediario avrebbe proceduto alla classificazione della posizione a sofferenza e all'estinzione dei rapporti.

Nel ribadire la legittimità della segnalazione, precisa che la stessa appare coerente con il contenuto dell'accordo transattivo concluso in data 19.9.2023 e la relativa liberatoria inviata in data 3/10/2023. Precisa, inoltre, che la differenza di importi corrispondenti alle segnalazioni in Centrale Rischio è dovuta al calcolo finale di tutti gli interessi di mora relativi anche agli anni precedenti, effettuato al momento del passaggio a sofferenza.

Infine, ritiene infondata la richiesta di spese legali (richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n.6174/2016).

Chiede quindi di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Nel presente ricorso parte ricorrente contesta la legittimità delle segnalazioni a sofferenza effettuate dall'intermediario in Centrale dei Rischio della Banca d'Italia e ne chiede la cancellazione, con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura. Il Collegio fa presente che il ricorrente aveva già adito in precedenza l'Arbitro Bancario Finanziario con un ricorso avente ad oggetto

le medesime segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi, ma il ricorso in quella occasione era stato dichiarato inammissibile per difetto del previo reclamo all'intermediario.

Ciò detto, il Collegio ritiene opportuno esaminare, preliminarmente, la questione - rilevabile d'ufficio - della qualificazione del ricorrente in termini di "consumatore", ai fini della regolare costituzione del collegio. Sebbene il ricorrente si sia definito tale nel modulo di ricorso, la documentazione e le ammissioni delle parti dimostrano che le segnalazioni contestate si riferiscono a un conto corrente intestato a un'impresa di cui, all'epoca dei fatti, il ricorrente era titolare. Inoltre, si rileva che l'intermediario ha contestato tale qualifica, citando la precedente decisione del Collegio di Bari (n. 1351/2025) che ha già inquadrato il soggetto come "non consumatore". Per queste ragioni, il Collegio qualifica il ricorrente come "non consumatore".

Venendo al merito del ricorso, parte ricorrente lamenta l'illegittimità della segnalazione negativa in Centrale dei Rischi, per carenza di presupposto formale adducendo al mancato preavviso di segnalazione, e sostanziale, ritenendo che l'intermediario non abbia effettuato una valutazione della sua complessiva situazione finanziaria, da cui risulti uno stato di sofferenza.

Il Collegio accerta che l'esistenza della segnalazione in esame è pacifica tra le parti.

In particolare, risulta prodotta in atti una visura in Centrale dei Rischi per il periodo settembre 2020 – agosto 2023, da cui è possibile evincere che l'originaria segnalazione "a sofferenza" è stata effettuata dall'intermediario a partire da ottobre 2022. Dall'esame della visura il Collegio evince che:

- a) nel mese di ottobre 2022 risulta presente una segnalazione all'interno della categoria di censimento "sofferenze" per complessivi € 3.432,00;
- b) tale somma aumenta progressivamente nel corso dei mesi, fino al mese di agosto 2023 ove la segnalazione all'interno della categoria di censimento "sofferenze" ammonta a complessivi € 4.092,00;
- c) alla data del 29.09.2023 risulta estinto lo stato di sofferenza.

In primo luogo, come detto, il ricorrente contesta la legittimità della segnalazione per mancanza del preavviso. Al riguardo, l'intermediario ha versato in atti copia di una comunicazione del 22/09/2022, inviata tramite raccomandata A/R all'indirizzo del ricorrente corrispondente a quello indicato nel modulo di ricorso, contenente l'informativa preventiva di segnalazione in Centrale dei Rischi. Allega anche documentazione relativa al rapporto di consegna, precisando però che per tale missiva non è stato possibile avere i dettagli di tracciatura a causa dell'eccessivo lasso di tempo trascorso dalla data di spedizione. L'intermediario inoltre allega:

- una comunicazione di "passaggio a contenzioso" del 31/10/2022 e i relativi dettagli, da cui emerge che dopo un tentativo di recapito non riuscito, è rimasta giacente presso lo spedizioniere dal 15/11/2022 al 22/12/2022, data in cui è stata rispedita al mittente per compiuta giacenza;
- una comunicazione di "intimazione di pagamento" datata 30/12/2022; anche per tale missiva, dai dettagli di spedizione, emerge che dopo un tentativo di recapito non riuscito, è rimasta giacente presso lo spedizioniere dal 02/02/2023 al 04/03/2023, data in cui è stata rispedita al mittente per compiuta giacenza.

Ad ogni modo, di là di ogni valutazione in ordine all'idoneità della documentazione prodotta a costituire un valido avviso di segnalazione, il Collegio rammenta che, per costante orientamento dell'Arbitro, il preavviso di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione, ma un mero obbligo di trasparenza, la cui violazione può avere conseguenze solo sul piano risarcitorio (ex multis, Collegio di Roma, n. 1927/2017; Collegio di Palermo, n. 15051/2017; Collegio di Napoli, n. 441/2017; Collegio di Bologna, n. 4784/17; Collegio di Bari, nn. 14541/2017, 8290/18 e 1129/2019).

Nel caso di specie, il ricorrente non chiede il risarcimento del danno.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta l'illegittimità della segnalazione anche sotto il profilo sostanziale. A tale proposito si riscontra l'orientamento costante del Collegio Arbitrale, secondo il quale la segnalazione della posizione di sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, configurabile come insolvenza o come situazione ad essa equiparabile (Collegio di coordinamento n. 611/2014; Collegio di Bari, nn. 23440/2019 e 8893/2020). In particolare, i Collegi hanno più volte ribadito che la segnalazione a sofferenza non può scaturire da un mero ritardo nel pagamento del debito, ma piuttosto da indici dai quali poter dedurre l'incapacità del debitore a onorare i propri impegni futuri come, ad esempio, la persistenza della situazione debitoria per oltre un biennio, l'esistenza di altre segnalazioni a sofferenza, la presenza di protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, provvedimenti monitori e azioni esecutive, e ogni altro elemento idoneo a provare uno *status* di grave crisi del debitore (cfr. Collegio di Bari, nn. 17799/2021, 8893/2020, 23077/2019; Collegio di Milano, n. 5333/2018). I Collegi territoriali hanno dunque sovente valorizzato ulteriori "elementi di allarme", oltre al prolungato ritardo nel pagamento delle rate.

Nel caso in esame, quanto al presupposto sostanziale, il ricorrente lamenta che l'intermediario non abbia dimostrato di aver eseguito una valutazione della sua complessiva situazione finanziaria, da cui risulti uno stato di sofferenza, né di aver verificato le reali possibilità di recupero del credito in tempi ragionevoli attraverso un'ordinaria azione esecutiva. Afferma, infatti, di non essersi mai trovato in una situazione patrimoniale deficitaria, di non aver subito procedure esecutive, iscrizioni di ipoteca, provvedimenti monitori ma solo di aver "attraversato un momento di scarsa liquidità economica".

Evidenzia, inoltre, che non erano presenti altre segnalazioni. In effetti, dalla visura CR in atti (relativa al periodo settembre 2020 – agosto 2023) non emergono altre iscrizioni a suo carico.

L'intermediario, dal canto suo, si difende eccependo che la segnalazione in Centrale dei Rischi è stata effettuata all'esito di una valutazione negativa della situazione patrimoniale complessiva della posizione dell'epoca, confermata dall'inadempimento protratto nel tempo nonché ingiustificato, che lasciava presagire una seria difficoltà nella riscossione del credito".

Produce in atti gli "estratto conto" a partire da aprile 2021 fino a dicembre 2022, da cui si evince:

- nel secondo trimestre 2021 la tendenziale copertura delle somme addebitate per pagamenti effettuati con carta di credito attraverso versamenti in contante, con un saldo al 01/04/2021 di € 107,61 e al 30/06/2021 di € 233,77;
- nel terzo e quarto trimestre 2021 la presenza di addebiti relativi alla carta di credito non coperti, che hanno determinato l'incremento del saldo negativo fino a € 3.062,77 al 31/12/2021;
- nel corso del 2022 il saldo negativo è cresciuto ulteriormente per effetto di addebiti relativi a canone, commissioni e interessi negativi fino al saldo di € 3.957,82 al 19/12/2022 (a seguito della chiusura del conto).

Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che, al momento dell'avvio della segnalazione (ottobre 2022), l'intermediario disponesse di ragioni apparentemente fondate per ritenere il ricorrente in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica e, pertanto, che la decisione di classificare la posizione a sofferenza e di procedere alla correlata segnalazione in Centrale dei Rischi fosse coerente con i criteri di valutazione complessiva della solvibilità del debitore delineati dalla giurisprudenza. Ne consegue che la segnalazione contestata non può dirsi indebita o illegittima sotto il profilo del presupposto sostanziale.

Il Collegio mette inoltre in evidenza che è in atti anche l'accordo transattivo concluso in data 19.9.2023, in cui si prevedeva il pagamento di € 3.000,00 a definizione del debito dovuto. Tale pagamento risulta effettivamente corrisposto dal ricorrente con bonifico del 23.09.2023 e confermato dall'intermediario con liberatoria del 3/10/2023. La successiva necessità di definire la posizione mediante accordo

transattivo a saldo e stralcio, con rinuncia dell'intermediario a una parte del credito, conferma che l'esposizione era non integralmente recuperabile alle condizioni originarie, indice tipico di deterioramento del credito e di difficoltà di adempimento da parte del debitore.

A tal proposito, il Collegio rammenta che in caso di accordo transattivo "a saldo e stralcio", i Collegi territoriali hanno precisato che la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi. L'intermediario è tuttavia sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione dei "crediti passati a perdita" limitatamente alla quota parte dell'importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione.

Nel caso in esame, come evincibile dalla visura CR allegata dal ricorrente (aggiornata ad agosto 2023), l'intermediario ha provveduto a segnalare con data 29/09/2023 l'estinzione delle sofferenze.

Il Collegio richiama, in proposito, la recente decisione n. 1317/2023 del Collegio di Coordinamento, secondo cui "l'immediato pagamento della somma concordata costituisce, testualmente, una sopravvenienza che giustifica l'interruzione della segnalazione a sofferenza; può comportare la classificazione nella categoria "sofferenze crediti passati a perdita" se l'accordo prevede lo stralcio di una parte del debito".

Inoltre, secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, la cessazione dello stato di insolvenza non comporta la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza legittimamente effettuate, pregresse all'accordo transattivo.

In conclusione, il Collegio non ritiene sussistente il comportamento illecito contestato all'intermediario. Ne deriva il non accoglimento della domanda del ricorrente relativa alla illegittimità della segnalazione contestata e delle connesse pretese risarcitorie.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE